

# COMUNE DI GARZIGLIANA

Città Metropolitana di Torino



Piazza Vittorio Veneto 1 - C.A.P. 10060 – Tel. 0121 341107 – 0121 541232 Fax  
0121 541232

e-mail: protocollo@comune.garzigliana.to.it  
e-mail certificata: garzigliana@cert.ruparpiemonte.it  
www.comune.garzigliana.to.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 26**

---

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL  
D.LGS. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.**

---

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

### CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione ed in seduta **pubblica**.

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	ALLOA Lidia	SINDACO	Si
2	GIACHERO Bruno	VICE SINDACO	Si
3	NICASTRI Fulvio Carlo	CONSIGLIERE	Si
4	BERTOLA Giorgio	CONSIGLIERE	Si
5	BOCCO Roberto	CONSIGLIERE	Si
6	CARDONE Sergio	CONSIGLIERE	Si
7	TERRULI Antonio	CONSIGLIERE	Si
8	SANNA Maria Ombretta	CONSIGLIERE	Si
9	VINCON Michele	CONSIGLIERE	Si
10	CASTAGNO Ombretta	CONSIGLIERE	Si
11			
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MONDINO dott. Dario**.

**ALLOA Lidia**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della riunione e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

---

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I. APPROVAZIONE.**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dalla quale non è emersa la necessità di alienare alcuna partecipazione, giusta deliberazione C.C. n. 25 del 09.10.2017;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2024 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2023 individuando quelle che devono essere alienate;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. E), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa per appello nominale il cui esito è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: //

ASTENUTI: //

## **DELIBERA**

- Di approvare gli allegati A alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.
- Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- Di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- Di dare atto che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- Di dare atto che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- Di dichiarare con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 letto, confermato e sottoscritto,

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**ALLOA Lidia**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**MONDINO dott. Dario**

---